

per Dio, e per i suoi soggetti, il cui riposo viene intorbidato dall' Eresia. Del resto se la Signoria si mischia degli affari della Religione, imita in ciò Costantino, Teodosio, e Carlo Magno, che l'anno fatto, ed i quali, ben lungi di passare per usurpatori della potenza Ecclesiastica, sono stati lodati, e ringraziati da' Papi e Vescovi, avendo i primi esortati, sovente i Rè à pigliare questa cura, ed avendone sino ripresi alcuni, che se ne caricavano sugli Ecclesiastici, come vorrebbe la Corte di Roma, che facessero oggidì li Principi. E se gli Ecclesiastici sono soli li Giudici nelle cause d' Eresia, è vna concessione de' Principi, quali per questo non si sono spogliati del loro diritto, che è inalienabile, ne d'vn potere legitimo, di cui sono vguualmente tenuti à dar conto à Dio, sia che lo esercitano essi stessi, ò per altri, e per conseguenza devono vegghiare sugli andamenti di quegli, a' quali ànno confidato questa parte del potere loro potendoli privarne, se non se ne let-

*Debet in cunctis advertere. Regiam potestatem tibi non solum ad mudi regnum, sed maxime ad ecclesie presidium esse collatam. Leo I. ad Imp. Leo.*